



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa

Affidamento N. 174 del 24/10/2019

Spett.Le

DOTT ING LEONCINI FEDERICO
VIA XXIV MAGGIO 65
56123/PISA
Partita Iva: 01785950500
federico.leoncini@ingpec.eu

Oggetto:

CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI 49 ALLOGGI NEL COMUNE DI PONTEDERA PEEP OLTREERA- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENTE DI PARTE APES NELLA CAUSA APES/EDILDANGELO SRL INNANZI AL TRIBUNALE DI PISA

Vista l'atto dell'Amministratore unico di APES Nr. 109 del 21/10/2019

SMART CIG: N. Z842A4BC35 richiesto in data: 24/10/2019

IMPEGNO N. 306+IMP.2020/2021 - CAPITOLO: 30-7-1-15

Il Sottoscritto responsabile del procedimento

PREMESSO CHE

In data 11/03/2011 Apes stipulava con l'impresa Edildangelo srl, aggiudicataria della gara avente ad oggetto i lavori di costruzione di 49 alloggi in Pontedera Peep Oltrera il relativo contratto di appalto dell'importo di € 2.769.713,74;

Nell'anno 2013 l'impresa Edildangelo srl citava Apes dinnanzi al Tribunale di Pisa per chiedere l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto sopra citato per un supposto grave inadempimento di Apes ex artt. 1453 e 1455 c.c. unitamente al risarcimento del danno (R.G. n. 267/2013).

Nel medesimo anno Apes chiedeva a sua volta che venisse accertata e dichiarata la risoluzione del medesimo contratto di appalto ex art. 136 del D.lgs. 163/2006 oppure in subordine, ex art. 1453 c.c., venisse accertato l'inadempimento dell'appaltatore ed il

risarcimento del danno quantificato in € 601.484,04 (R.G. n. 3088/2013)

I giudizi di cui sopra pendenti di fronte al medesimo giudice venivano riuniti nell'udienza del 12/6/2014.

In data 8/3/2016 il giudice nominava un consulente tecnico d'ufficio (CTU), e affidandogli l'incarico di verificare se il ritardo e le difficoltà nell'esecuzione dell'opera fossero dovuti all'eventuale sussistenza di vizi del progetto originario oppure fossero imputabili alla condotta dell'appaltatore.

Nel frattempo con sentenza n. 21/2016 il Tribunale di Messina dichiarava fallita l'impresa Edildangelo srl e la curatela fallimentare riassumeva il procedimento avente R-G.- n.267/2013.

In data 21/11/2016, il CTU depositava la relazione peritale nella quale emergeva che il ritardo e le difficoltà nell'esecuzione dell'opera erano dovute sia a carenze del progetto che alla condotta dell'appaltatore a cui veniva tuttavia riconosciuto un credito di € 79.275,63. In una ulteriore specificazione richiesta dal giudice, il CTU quantificava il danno subito da Apes in € 401.222,00 per penali e mancati introiti degli affitti.

Con ordinanza dell'11/6/2019, il nuovo giudice al quale nel frattempo è stata assegnata la causa, ritenendo gli esiti della consulenza tecnica non sufficientemente approfonditi, formulava dei nuovi quesiti al CTU, rispetto ai quali Apes è nella necessità di nominare un proprio consulente tecnico di parte, da affiancare al legale prescelto per la difesa in giudizio che lo assista nelle operazioni peritali. Visti i due preventivi richiesti da Apes per l'attività di consulente tecnico di parte nella causa in oggetto, conservati in atti;

Ritenuto congruo il preventivo presentato dall'Ing. Federico Leoncini per un importo di € 6.240,00 comprensivo della cassa di previdenza, allegato al presente atto; Visto che l'ing. Federico Leoncini con studio in Pisa, via XXIV Maggio n. 65 C.F. LCFRC74R12G702W P.IVA 01785950500, è in possesso delle competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

VISTO l'art.36 c2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Vista la decisione del dirigente unico n. 109 del 15/10/2019 che autorizza l'affidamento descritto in premessa;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021, approvato con atto dell'AmministratoreUnico n. 88 del 30/09/2019;

AFFIDA

all'ing. Federico Leoncini con studio in Pisa, via XXIV Maggio n. 65 C.F. LNCFRC74R12G702W P.IVA 01785950500, l'incarico professionale avente ad oggetto la consulenza tecnica di parte Apes nella causa promossa dalla Edildangelo srl e riassunta dalla relativa curatela fallimentare.

L'importo complessivo dell'incarico è pari a € 6240,00 oltre IVA come da preventivo allegato.

L'incarico consiste nel supporto che l'ingegnere dovrà fornire al legale scelto da Apes per la difesa in giudizio, nella redazione di una perizia tecnica di parte, nell'assistenza e partecipazione alle operazioni peritali sulla base dei quesiti posti dal giudice e nella stesura di osservazioni alla relazione del CTU.

Importo Affidamento: € 6.240,00. Escluso IVA:

Il presente affidamento sarà valido dal 14/10/2019 al 14/10/2021

L'incaricato opererà con mezzi propri e non sussisterà alcun obbligo di presenza quotidiana e/o costante presso gli Uffici dell'Apes, fatti salvi gli incontri e le riunioni concordate con il professionista. I quesiti o le richieste di pareri dovranno essere inoltrate dal Dirigente unico di Apes o da suo incaricato in forma scritta, per posta, a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio in premessa indicato. L'incaricato, durante lo svolgimento dell'incarico:

- avrà a sua disposizione copia di tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento della prestazione richiesta. Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità di Apes, sarà cura dell'Ente se ed in quanto possibile, provvedere al reperimento di tale documentazione presso altre amministrazioni, uffici, ecc.;
- si impegna ad evidenziare al committente eventuali problematiche che dovessero sorgere

durante l'esecuzione dell'incarico nonché a seguire tutte le specifiche tecniche e le indicazioni fornite dal committente;

- si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all'incarico conferito, senza ulteriore onere finanziario per l'ente committente;
- si impegna ad apportare agli elaborati eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla società committente senza ulteriore compenso, purché dette modifiche ed integrazioni non snaturino i sostanziali criteri informativi dell'attività tecnica resa;
- si impegna ad eseguire personalmente l'incarico con la massima diligenza e cura, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere marginale o secondario (art. 2232 cc).

Con l'accettazione del presente incarico il professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti per l'affidamento del presente incarico, compresa la polizza professionale regolarmente stipulata ed in corso di validità e di accettare esplicitamente tutte le parti del presente affidamento.

I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate nel preventivo presentato dal professionista.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura dopo aver verificato la regolarità dello svolgimento della prestazione e la regolarità contributiva. A partire dall' 1/1/2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ovvero in formato XML e dovrà obbligatoriamente transitare tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture emesse con modalità diverse si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.

L'indirizzo PEC per la ricezione delle fatture elettroniche è il seguente:
fatturericevuteapes@apespisa.it

Le fatture dovranno essere intestate a:

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – s.c.p.a. (A.P.E.S. s.c.p.a.)
Via Enrico Fermi 4
56126 – PISA
C.F. e P.IVA 01699440507

Codice destinatario: 0000000

In caso di inadempimento del presente contratto si applicheranno gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante :Tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente atto avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In allegato al presente atto viene trasmesso il modello relativo alla dichiarazione del c/c dedicato e quello relativo alla dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse che dovranno essere compilati, firmati digitalmente e restituiti unitamente al documento di identità del sottoscrittore ed al presente atto anch'esso firmato digitalmente secondo le istruzioni riportate nella e-mail di trasmissione.

La mancanza della firma digitale oppure la trasmissione con modalità diverse dalle istruzioni, comporteranno l'impossibilità di procedere al successivo pagamento. Con l'affidamento del presente servizio, l'Aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), di cui viene rilasciata specifica informativa.

FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia adiranno esclusivamente al Foro di Pisa.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e del Regolamento Apes degli acquisti.